LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PRIVATI A FAVORE DELLA PARROCCHIA

Le erogazioni alla parrocchia effettuate dai privati, siano essi persone fisiche o enti (con o senza personalità giuridica es. associazioni, fondazioni, società), in alcuni casi consentono al benefattore un risparmio fiscale.

Si deve preliminarmente osservare che le liberalità, se non di modico valore⁵, sono donazioni e come tali necessitano della forma dell'atto pubblico e richiedono la previa autorizzazione da parte dell'Ordinario perché la parrocchia possa accettarle.

Prima di illustrare le agevolazioni riconosciute ai benefattori e opportuno chiarire i riflessi fiscali in capo alla parrocchia che li riceve.

Se il contributo è destinato genericamente alla **attività istituzionale della parrocchia** (vi rientrano anche i contributi per gli interventi sui beni culturali) **è fiscalmente irrilevante**.

Se, invece, il contributo è esplicitamente destinato dal benefattore per una attività commerciale gestita dalla parrocchia (scuola materna, RSA, Centro sportivo gestito in forma di impresa, ecc.), deve essere considerato sopravvenienza attiva (non ricavo in quanto è assente qualsiasi controprestazione a carico della parrocchia); in quanto sopravvenienza esso concorre alla formazione del reddito d'impresa secondo il principio di cassa.

Se l'offerente lo richiede, il parroco e tenuto a rilasciare una ricevuta anche quando la normativa non prevede alcuna agevolazione fiscale per il benefattore; è, però, importante che in tale documento sia chiaramente indicato che la liberalità non è detraibile né deducibile.

1) LE LIBERALITÀ DEDUCIBILI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le erogazioni liberali corrisposte alla parrocchia senza alcuna precisa e vincolante destinazione possono essere liberamente destinate dalla medesima per sostenere tutte le sue attività.

E' prevista un'agevolazione fiscale a favore delle liberalità effettuate dai soggetti titolari di reddito di impresa come previsto dal 2° comma dell'articolo 100 del TUIR, che include tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali "fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 [che menziona esplicitamente le finalità di culto (n.d.a.)], per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato».

La parrocchia rilascia agli offerenti una ricevuta valida ai fini della deduzione dal reddito d'impresa (all.1).

La norma fiscale nulla dispone circa gli strumenti mediante i quali erogare detti contributi, ma e certamente opportuno evitare l'utilizzo del denaro contante e preferire il canale bancario o postale.

La norma non impone che le liberalità siano effettuate in denaro; ne consegue che sono deducibili dal reddito d'impresa dell'offerente anche le liberalità in beni o merci.

Non è invece prevista alcuna agevolazione fiscale a favore dei benefattori che non siano titolari di reddito di impresa.

Le liberalità effettuate a favore della parrocchia che però non sono detraibili o deducibili, possono comunque essere attestate da una ricevuta sottoscritta dal parroco ricevente che però non consento alcun beneficio fiscale per il benefattore. (all. 2)

 ${\mathfrak s}$ Il modico valore dipende sia dall'importo della donazione sia dalle possibilità economiche del donante.

6 Per la valorizzazione dei beni donati e il loro trattamento nella contabilità dell'imprenditore, si veda la Ris. n. 234 del 17.7.2002. Si segnala inoltre che se i beni donati sono quelli che l'imprenditore commercializza o produce, il trasferimento e esente da IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, art. 10, n. 12. Un'altra agevolazione IVA prevista per le donazioni alle parrocchie e quella che riguarda la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione; tali beni vengono considerati distrutti ai fini IVA. In pratica, ciò significa

la cessione non e soggetta ad IVA senza che ciò comporti, per l'offerente, la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui beni all'atto dell'acquisto (cf. art. 45, L. 342/2000).

2) I CONTRIBUTI DA PRIVATI PER I BENI CULTURALI

I contributi offerti alla parrocchia per il recupero dei beni soggetti a vincolo di interesse culturale sono fiscalmente agevolati.

L'agevolazione è prevista dal TUIR:

- dall'articolo 15, lettera h), che consente alle persone fisiche e gli enti non commerciali (art. 147), non titolari di reddito di impresa, di operare una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma erogata;
- dall'articolo 100, comma 2, lettera f), che ai titolari di reddito di impresa consente di dedurre l'intera somma erogata.

Il legislatore ha però introdotto una serie di condizioni per poter usufruire di queste agevolazioni:

- la parrocchia⁷ deve utilizzare questi contributi per interventi su **beni di cui è proprietaria e che sono soggetti a tutela ai sensi degli articoli 10 e ss. del D.Lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- i contributi devono essere destinati ad "interventi su beni culturali" quali "restauri, manutenzioni e opere di
 protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali)
 sottoposti al regime vincolistico" (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 42/E del 2005);
- poiché il bene e soggetto a vincolo, per poter operare l'intervento è fatto obbligo alla parrocchia di chiedere alla Soprintendenza l'autorizzazione e la contemporanea apposizione del termine entro cui concludere i lavori (cfr. art. 21, D.Lgs. 42/2004);
- infine è necessario, ai sensi degli artt. 15 e 147 (non anche ai sensi dell'art.100 per l'ipotesi che riguarda i titolari di reddito di impresa), che il benefattore sottoscriva una convenzione con la parrocchia e che comunque il Ministero per i beni e le attività culturali sorvegli sia lo svolgimento dei lavori che i tempi di realizzazione.

La convenzione deve contenere l'impegno della parrocchia a realizzare l'intervento e del privato di contribuire all'onere finanziario (Risoluzione 42/E del 2005 e 133/E del 2007). In relazione alla *convenzione* e alle procedure da osservare per poter ricevere contributi agevolati non si può sottacere l'esistenza di qualche incertezza in quanto non vi e una disciplina univoca e omogenea per tutto il territorio nazionale.

Relativamente agli atti e ai passaggi amministrativi occorre preventivamente concordare con la Soprintendenza la procedura da osservarsi⁸ che potrebbe così articolarsi:

- all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione per svolgere i lavori, la parrocchia manifesta la volontà di ricevere erogazioni liberali agevolate (detraibili e deducibili) e chiede l'apposizione di un termine per il loro utilizzo;
- 2. il benefattore, successivamente alla concessione dell'autorizzazione della Soprintendenza, eroga il contributo mediante canale bancario o postale;
- 3. la parrocchia rilascia una specifica ricevuta all'offerente e ne trasmette copia alla Soprintendenza.

⁷ Nonostante il TUIR precisi, agli artt. 15 e 100, che i beneficiari dei contributi agevolati devono essere gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni dotate di personalità giuridica che non hanno scopo di lucro e svolgono o promuovono attività di rilevante valore artistico e culturale, il Consiglio di Stato, con parere n. 66 del 31.1.1989, ha precisato che le parrocchie rientrano tra i soggetti privati destinatari delle liberalità qualora realizzino, nel rispetto delle condizioni previste dalla disposizione sopra riportata (art. 15,TUIR), interventi su beni culturali tutelati.

⁸ La Risoluzione 133/E del 2007 ha individuato una procedura che non ha finora avuto applicazione a causa degli eccessivi adempimenti richiesti; quella qui proposta è certamente più agevole, ma deve essere condivisa dalla Soprintendenza.

3) I CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA

A partire dall'anno 2007 è stata introdotta una agevolazione per i contributi erogati agli istituti scolastici dalle persone fisiche (lett. *i-octies*, art. 15, TUIR), dai titolari di reddito di impresa (lett. *o-bis*, art. 100, D.P.R. n. 917/1986) e dagli enti non commerciali (c. 1, art. 147, TUIR). (all. 3 e all. 4)

L'agevolazione assume la forma di una deduzione dal reddito di impresa nel limite del 2% del reddito stesso e comunque nella misura massima di euro 70.000 annui, oppure della detrazione del 19% del contributo, se erogato al di fuori del reddito di impresa.

Poiché l'articolo 13 del decreto legge del 31 gennaio 2007, n. 7, prevede che possano ricevere detti contributi gli "istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione", non pare esservi dubbio che anche le scuole parrocchiali siano ricomprese in questo elenco.

Per quanto attiene alla destinazione di questi contributi agevolati, il legislatore ha disposto che siano utilizzati per "l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento della offerta formativa". Poiché non e ancora stata data alcuna ulteriore precisazione in relazione alla modalità con cui l'istituto deve utilizzare delle liberalità, e in ragione del fatto che queste tre finalità possono declinarsi in interventi molto differenziati, e sufficiente che i fondi siano mantenuti all'interno dell'attività scolastica (e ciò è immediatamente evidente se il bilancio annuale presenta un pareggio o un disavanzo).


Per quanto riguarda la forma della liberalità l'articolo 13 ha precisato la necessità che l'erogazione avvenga tramite banca o ufficio postale; nella disposizione data dal benefattore all'istituto di credito o alla Posta è opportuno menzionare la seguente causale:

- Erogazione liberale ex art. 15, c. 1, lett. i-octies D.P.R. 917/1986, oppure
- Erogazione liberale ex art. 100, c. 1, lett. o-bis D.P.R. 917/1986.

La parrocchia potrebbe rilasciare anche una propria ricevuta che identifichi il benefattore e indichi gli estremi dell'atto amministrativo che ha riconosciuto l'attività scolastica come appartenente al sistema nazionale di istruzione.

Infine, per esplicita determinazione dell'articolo 13, comma 7, D.L. n. 7/2007 ai soggetti che intendono godere di questa agevolazione è fatto divieto di partecipare al consiglio di istituto e alla giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche medesime, salvo il caso che la donazione non superi il valore di euro 2.000 per ogni anno scolastico.

9 Questa ricevuta costituisce l'unico documento nei casi di liberalità effettuate con assegno.





RICEVUTA LIBERALITA' DEDUCIBILI DAL REDDITO D'IMPRESA

RICEVUTA n° (NUMERARE PROGRESSIVAMENTE RICOMINCIANDO OGNI ANNO DAL N°1)

Il sottoscritto, Parroco pro tempore e, in quanto tale, legale rappresentante
della Parrocchia di, con sede nel Comune di,
prov, codice fiscale, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto
con decreto del Ministro dell'Interno del 15 gennaio 1987 pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1987, avente esclusivamente finalità di religione e di
culto
DICHIARA
di ricevere quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 100, c. 2, lett. a) del Testo
Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) la somma di euro
(, nella
sua qualità di, con sede in Comune di
, prov, via n, codice
fiscale/partita iva
lì
Il Parroco pro tempore
[TIMBRO]
[IIMBRO]

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

Le liberalità effettuate a favore della parrocchia da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (le società di capitale o di persona e le imprese individuali) consentono di ottenere un beneficio fiscale. Sono infatti riconosciuti "oneri deducibili" dal reddito d'impresa nel limite del 2% dello stesso (cf. D.P.R. 917/1986, art. 100, c. 2, lett. a)

RICEVUTA n° (NUMERARE PROGRESSIVAMENTE RICOMINCIANDO OGNI ANNO DAL N	V°1)
--	------

Il sottoscritto, Parroco pro tempore e, in quanto tale, legale rappresentante
della Parrocchia di, con sede nel Comune di,
prov, codice fiscale, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto
con decreto del Ministro dell'Interno del 15 gennaio 1987 pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1987, avente esclusivamente finalità di religione e di
culto
DICHIARA
di ricevere quale erogazione liberale la somma di euro
dal Sig, nella sua qualità di
, della società, con sede in Comune di
, prov, via n, codice
fiscale/partita iva
13
lì
Il Parroco pro tempore
[TIMBRO]

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

QUESTA RICEVUTA NON CONSENTE ALCUNA AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL DONANTE

DEDUCIBILI DAL REDDITO D'IMPRESA

RICEVUTA n° __ (NUMERARE PROGRESSIVAMENTE RICOMINCIANDO OGNI ANNO DAL $N^{\circ}1$)

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

RICEVUTA LIBERALITA' PER ATTIVITA' DIDATTICHE DETRAIBILI DA SOGGETTI NON¹ TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

RICEVUTA n° __ (NUMERARE PROGRESSIVAMENTE RICOMINCIANDO OGNI ANNO DAL $N^{\circ}1$)

Il sottoscritto, Parroco pro tempore e, in quanto tale, legale rappresentante
della Parrocchia di, con sede nel Comune di,
prov, codice fiscale, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto
con decreto del Ministro dell'Interno del 15 gennaio 1987 pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1987, avente esclusivamente finalità di religione e di
culto e che gestisce – ex art. 15 L. 222/1985 – l'attività di Scuola [INDICARE IL NOME
E IL TIPO DI SCUOLA es. infanzia, primaria, secondaria], per cui è stato concesso il Decreto di
parità n°, del
DICHIARA
di ricevere dal Sig, con domicilio in
Comune di, prov, via n, codice
fiscale quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell'articolo.
100, c. 1, lett. i-octies) e 147 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917)
la somma di euro (), finalizzata all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
Dichiara inoltre che detta liberalità non è stata incassata per contanti ma tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1)
1ì
Il Parroco pro tempore
[TIMBRO]
(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

¹PERSONE FISICHE O ENTI NON COMMERCIALI